

**ALLEGATO 4-bis CONFORME ALL'ART. 56 DEL REGOLAMENTO IVASS N. 56/2018****INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D'INVESTIMENTO ASSICURATIVO**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

INTERMEDIARIO: RAIMONDO CAMPOLO  
NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI: A000294310

**SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE**

a) L'intermediario agisce in nome e per conto e distribuisce i prodotti della Compagnia Zurich Investments Life S.p.A.

**SEZIONE II - INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA**

Con riguardo al contratto proposto:

- a) L'intermediario fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005), ovvero una raccomandazione personalizzata (cosiddetta consulenza base)
- b) Nell'ambito della consulenza prestata, vengono rilevate le richieste e le esigenze del cliente, verificata l'adeguatezza del prodotto rispetto alle conoscenze ed esperienze, alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento ed alla tolleranza al rischio del cliente e viene fornita una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui il contratto offerto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del cliente.
- Nell'ambito della consulenza prestata, i rischi di sostenibilità sono integrati in coerenza con quanto definito da Zurich Investments Life S.p.A nella propria politica di integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti, che considera i criteri ESG nelle decisioni di investimento
- c) L'intermediario fornisce una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'articolo 121-septies del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005)
- d) L'intermediario fornisce al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo
- e) L'intermediario distribuisce in modo esclusivo i prodotti d'investimento assicurativi di Zurich Investments Life S.p.A
- f) L'intermediario fornisce in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata; tali informazioni sono fornite attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n.1286/2014 del 26 novembre 2014.
- g) L'intermediario fornisce indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; tali informazioni sono fornite attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n.1286/2014 del 26 novembre 2014.

**SEZIONE III - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI E AGLI INCENTIVI**

- a) Il compenso percepito dall'intermediario ha natura di commissione inclusa nel premio assicurativo
- b) L'intermediario percepisce una provvigione calcolata quale percentuale sul premio incassato. In aggiunta l'intermediario percepisce, a fronte del rispetto di parametri qualitativi e del raggiungimento di obiettivi quantitativi, un'ulteriore percentuale variabile calcolata sul premio incassato, nonché benefici non monetari di minore entità. L'esatto ammontare degli incentivi percepiti sarà comunicato tramite il Documento Unico di Rendicontazione
- c) L'informativa sui costi ed oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili nonché dall'articolo 121-sexies del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005) e dalle disposizioni regolamentari di attuazione, è fornita attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'articolo 185 del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005).
- d) Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui alle lettere a), b) è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto di investimento assicurativo.

**SEZIONE IV – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI**

- a) I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- b) Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità.
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.